



N. R. Commissario

*per la liquidazione degli usi civici nella Campania e nel Molise
in Napoli*

Visti gli atti relativi ai demani del Comune di Montelongo-

Atteso che con decreto 10 marzo 1928 emesso ai sensi e per gli effetti degli art. 1 e 3 del R.D. 26 febbraio 1928 n. 332 fu nominato l'ing. Angelgiorgio Iorizzo istruttore-perito per la sistemazione dei demani del detto Comune-

Ritenuto che al Comune anzidetto s'appartenevano i demani universali Bosco Difesa di circa 200 versure, descritto nell'istrumento 22 marzo 1755 per notar Stampanini; l'incolto in parte boscoso Saccione di circa versure 99 riportato in una pianta del 20 novembre 1789 per l'agrimensore Michele d'Attino; e il territorio Pezze di S. Maria delle Rose di versure 7 circa-

Ritenuto che l'ordinanza del Commissario Zurlo del 14 dicembre 1811, in esecuzione della sentenza della Commissione feudale del 28 maggio 1810 ordinò la divisione fra il Comune e l'ex feudatario di versure 20 di demanio ex feudale in contrada Inforchia, dichiarando tutto il rimanente demanio ex feudale occupato da colonie perpetue; ordinò la ripartizione tra i cittadini della quota di dette versure 20 che sarebbe toccata al Comune e di altre 17 versure messe a quel tempo a cultura del demanio universale Bosco Difesa e confermò la ripartizione già eseguita nel 1809 e 1809 del demanio universale Saccione e di Pezza di S. Maria delle Rose-

Ritenuto che con altra ordinanza 28 maggio 1814 l'Intendente Zurlo approvò la divisione in massa d'Inforchia e la suddivisione della parte accantonata al Comune e del colto della Difesa che aveva disposto.

Ritenuto che con ordinanza 25 luglio 1887 il Commissario Ripartitore dispose che, pur mantenendosi ferme le quotizzazioni di Saccione e di Pezza di S. Maria delle Rose, eseguite nel 1808 e 1809, e l'altra eseguita in esecuzione della ordinanza Zurlo del 1811 dovessero rimisurarsi i demani e, previa verifica delle occupazioni commesse sul bosco Difesa, ordinò procedersi alla quotizza-

zione di esso nelle parti che si fossero reintegrate, in quelle già disso-
date e nelle altre per le quali si fosse autorizzata la dissodazione-
Ritenuto che l'agente Testa, all'uopo incaricato, curò l'esecuzione delle det-
te operazioni e a seguito della misura dei demani Saccione, Pezza di S. Maria
delle Rose e Inforchia, addivenne a conciliazione con 88 possessori di quei
demani per una complessiva estensione di ett. 119.09.³⁶ e formò analogo ruo-
lo, approvato con ordinanza commissariale 11 agosto 1898, sovranamente sanzio-
nata con R.D. 14 settembre 1898.

Ritenuto che altri ett. 5.48.60 dei demani Saccione e Inforchia vennero legit-
timati con ordinanza 16 ottobre 1900 approvata con R.D. 2 dicembre successivo
e altri ett. 7.88.49 dei demani Saccione e Pezza di S. Maria delle Rose venne-
ro legittimati infine con ordinanza 22 luglio 1907 approvata con R.D. 23
settembre 1907-

Ritenuto che del demanio Bosco Difesa vennero quotizzati dapprima ettari
144.97.41 giusta ordinanza 31 dicembre 1890 approvata sovranamente il 22
febbraio 1891; successivamente autorizzata la dissodazione ulteriore, altri
ett. 32.21 giusta ordinanza 18 giugno 1901 approvata con R.D. 10 luglio 1901-
Ritenuto che rimasero escluse dalle quotizzazioni alcune zone del Bosco Di-
fesa, soggette a vincolo forestale, in ispecie nelle contrade Quarto e Parte
Pannone, Pistiarelli, Colle Vanetta, indicate allora per una estensione di cir-
ca ett. 6, ma successivamente misurate nell'estensione di ett. 4.86.

Ritenuto che da un attento esame degli atti nessuna delle quote di Bosco Di-
fesa assegnate nelle ripartizioni del 1891 e 1901 risultano abbandonate o
alienate nel termine del divieto.

Ritenuto che giusta nota del Podestà di Montelongo in data 18.6.1934 ed al-
tra del Comando della Centuria della Milizia Forestale di Campobassè in data
17.7.1934 sui residui appezzamenti di bosco dell'estensione di ett. 4.86 ne-
suna usurpazione è avvenuta da parte di terzi-

Ritenuto che risulta da sicuri elementi, giusta istruttoria di ufficio, che
gli ett. 4.86 del Bosco Difesa, unica terra demaniale appartenente tuttora al
Comune di Montelongo, sono da assegnarsi alla categoria dei terreni conven-
tamente utilizzabili come bosco, riconoscendosi sugli stessi l'uso civico
legnativo a favore dei cittadini di Montelongo-

Ritenuto che, in virtù di tali risultanze, il Ministero di Agricoltura e Fo-
reste, con nota 20 agosto 1934 n. 33348 ha autorizzato questo Commissariato
ad emettere il provvedimento previsto dall'art. 14 della Legge 16 giugno

1927 n.1766, senza che sia compilato il piano di massima. Ritenuto che col suddetto provvedimento può emettersi altresì il Decreto di cui all'art.42 del Regto 26 febbraio 1928 n.332 e nessuna altra operazione demaniale è da compiersi nel Comune di Montelongo.

Letti gli art.37 e 42 del suddetto Regolamento-

D E C R E T A

Assegnarsi alla categoria a) dell'art.11 della Legge 16 giugno 1927 n.1766, quali terreni convenientemente utilizzabili come bosco, i residui ettari 4.86 del demanio Bosco Difesa appartenenti al Comune di Montelongo e così divisi: 1) Bosco Difesa o Lorto a Parte dell'estensione di ett.1.46 confinante a sud ed est con torrente Toma e da altri lati con bosco quotizzato. 2) Bosco sopra la rotabile dell'estensione di ett. ~~XIEN~~ 0.22 confinante ad est con rotabile che mena a Rotello e da altri lati con bosco quotizzato. 3) Bosco Collevassetta dell'estensione di ett.2.08 confinante a sud con strada che mena a Rotello e da altri lati con terreni quotizzati. 4) Bosco Pisciarella dell'estensione di ett.1.11 confinante a nord est torrente Pisciarella, ad ovest con strada che mena a Rotello, a sud con terreni a coltura agraria. Dette terre sono riportate nel catasto provvisorio all'art.221 Ente Comune A,20 con l'imponibile quotato di L.61.20-

Dichiara esistere sulle dette terre a favore dei cittadini del Comune di Montelongo l'uso civico del legnatico.

Dichiara chiuse le operazioni demaniali nel Comune di Montelongo-

Il presente decreto sarà pubblicato all'albo pretorio del Comune di Montelongo per 30 giorni consecutivi- Nel termine suddetto potranno essere presentate a questo Commissariato motivate opposizioni dal Comune e dai cittadini interessati in carta da bollo di L.7 mediante deposito nella Segreteria del Commissariato, ovvero mediante invio di piego raccomandato con ricevuta di ritorno ai sensi e per gli effetti dell'art.42 del Regto 26.2.1928 n.332-
Napoli 10 settembre 1934.XII.

IL PRIMO PRESIDENTE DELLA CORTE DI APPELLO

R.COMMISSARIO

Assanti

W. M.



MUNICIPIO DI MONTELONGO

(PROV. DI CASERTA)

Il Podestà del Comune suddetto
Cust. in

che il decreto di assegnazione di terreni
emesso dal R. Commissario per la li-
quidazione degli usi civici nella Cam-
pania e nel Molise in Napoli in data
10 settembre 1934 n. 11 è stato pubbli-
cato all'albo pretorio del Comune
per 30 giorni consecutivi a cominciare
dal 13 settembre u. s. ed avverso
ad esso non fu proposto reclamo al-
cuno

Prot. N. 9310

Montelongo, 20 ottobre 1934 n. 11

Il Podestà
[Signature]



int. M.

9.9.34